



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. 1 A PROTOCOLLO D'INTESA

25/2010, modificato dalla Legge n. 122/2010; D.M. dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, Circolare MEF n.29 del 8 ottobre 2009);

- che l'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009, modificato dall'art. 1 comma 16 del D.L. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010, modificato dalla Legge n. 122/2010) prevede che i titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, possono presentare all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, con le modalità stabilite dal Decreto MEF 19.05.2009, ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente;
- che, considerate le citate previsioni normative e dati i limiti di spesa imposti dalle norme sul patto di stabilità interno, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno recepire lo schema di convenzione allegato al Protocollo d'Intesa sopra richiamato;
- che la Giunta Regionale / Comunale / Provinciale con deliberazione n. del ha approvato lo schema di convenzione in oggetto, relativo alle condizioni e modalità operative delle operazioni di cessione pro soluto dei crediti e relative certificazioni, in attuazione dell'art. art. 9 della L.R. 1/2011 e dell'art.9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 e del Decreto MEF 19.05.2009;
- che la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO in data/..../..... ha sottoscritto il Protocollo di Intesa sopra richiamato;
- che la SFIRS SpA in data/..../..... ha sottoscritto il Protocollo di Intesa sopra richiamato;
- che REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI è disponibile a certificare istanze pervenute entro il 30/11/2011 nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF del 19/5/2009, e secondo la Circolare MEF n.29 del 8 ottobre 2009, riconoscendo che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che saranno pagati entro la data che sarà indicata nella certificazione medesima;
- che REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI provvederà alla certificazione dei crediti successivamente ai riscontri di cui all'art. 40 della L.R. n. 11 del 2006 / art. 184 del D.Lgs n. 267 del 2000 e alle verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 e al D.M. n. 40 del 2008, e che pertanto saranno esclusi dalla certificazione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata titolarità del creditore per qualsivoglia causa;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. 1 A PROTOCOLLO D'INTESA

- che la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO si è detta disponibile ad acquistare i crediti dai creditori che ne faranno richiesta alle modalità e condizioni di cui ai successivi artt. 2 e 3;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Oggetto della convenzione)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti pubblici, per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 9 della L.R. n. 1/2011, contratti di cessione pro soluto del credito, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti di REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI, di importo unitario uguale o superiore a 10.000 Euro, previa certificazione degli stessi da parte dell'amministrazione debitrice.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità indicate al successivo articolo 2.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del creditore per qualsivoglia causa.

ART. 2 (Termini e modalità)

Le imprese titolari di crediti nei confronti di REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 9 della L.R. n. 1/2011, potranno presentare richiesta alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO per la cessione pro soluto degli stessi crediti; la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO si riserva comunque la facoltà di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente a REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI

Il creditore potrà presentare, entro il 30/11/2011, al Servizio / Settore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel Decreto MEF 19.05.2009. La certificazione, da parte del Responsabile del Servizio / Settore, verrà rilasciata qualora



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. 1 A PROTOCOLLO D'INTESA

sussistano i presupposti a seguito dei riscontri di cui all'art. 40 della L.R. n. 11 del 2006 / art. 184 del D.Lgs n. 267 del 2000 e dei controlli previsti dalla normativa vigente, entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza. Verrà attestato se il credito è certo, liquido ed esigibile, anche sulla base della verifica di regolarità contributiva e dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, ovvero anche la sussistenza parziale nonché l'esigibilità parziale del credito. In caso di mancata comunicazione da parte di REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI l'istanza è da intendersi rigettata.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti dell'amministrazione.

In caso di accoglimento dell'istanza, la certificazione, contenente anche l'indicazione della data entro cui REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI effettuerà il pagamento alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO, sarà trasmessa all'Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione pro soluto, e in copia al creditore cedente.

La data entro cui REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI si obbliga ad effettuare il pagamento alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO non potrà essere successiva a centottanta giorni dalla data di certificazione del credito.

Nel rispetto della finalità dell'intervento, la cessione del credito dovrà essere formalizzata con scrittura privata autenticata, forma meno onerosa per l'impresa cedente, tra quelle previste per legge.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della L.R. n. 1/2011, le operazioni di cessione dei crediti sono notificate a REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI anche in deroga al disposto dell'articolo 69 del R.D. n. 2440/1923.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 185/2008, la cessione del credito avrà effetto nei confronti di REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI a far data dalla predetta certificazione, fatta salva la notificazione dell'avvenuta cessione, da parte della BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO cessionaria, alla struttura, dell'Amministrazione debitrice, competente per il rilascio della certificazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. 1 A PROTOCOLLO D'INTESA

La REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI provvede ad accettare la cessione, anche ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 8/10/2009 n. 29, inviando alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO cessionario un'accettazione espressa redatta secondo il modello allegato alla presente convenzione, entro 10 giorni dall'avvenuta notifica della cessione.

La BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO si avvale della facoltà di richiedere l'intervento del fondo di garanzia gestito da SFIRS SpA, di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 1 del 2011, secondo le modalità stabilite nelle direttive approvate dalla Regione Autonoma della Sardegna (delibera di G.R. n. 28/34 del 24.06.2011).

ART. 3 (Condizioni)

I costi relativi alla cessione (interessi, commissioni e oneri accessori) sono a carico dell'impresa cedente, titolare originario del credito.

Alle operazioni di cessione verrà applicato dalla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO uno sconto al valore nominale del credito certificato calcolato con riferimento alla data di scadenza del pagamento indicata sulla certificazione. Il tasso di interesse massimo applicabile all'operazione di sconto non potrà eccedere il parametro Euribor 1 mese (base 360) corrispondente alla durata dell'operazione di sconto maggiorato di uno spread pari a 2,50 punti percentuali annui.

In applicazione dell'art. 9, comma 1, della L.R. n. 1 del 2011, la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO si impegna ad applicare alle operazioni di cessione assistite dal Fondo di garanzia SFIRS un tasso di sconto massimo non superiore al parametro Euribor 1 mese (base 360), corrispondente alla durata dell'operazione di sconto, maggiorato di uno spread pari a 2,00 punti percentuali annui.

Alle operazioni di cessione sarà inoltre applicata una commissione fissa (una tantum) sul valore nominale del credito certificato non superiore a 0,25 punti percentuali.

Non sono applicabili ulteriori oneri da parte della BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO (quali spese di istruttoria, spese di apertura conto etc.). Restano in ogni caso a carico dell'impresa cedente gli oneri accessori quali gli oneri fiscali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. 1 A PROTOCOLLO D'INTESA

Dette condizioni economiche sono provvisoriamente applicate dalla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, ma alle imprese cedenti è attribuita la facoltà di ripetere alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO la differenza tra la somma corrisposta a titolo di sconto e commisurata al termine originariamente pattuito, e quella successivamente rideterminata e commisurata alla data dell'effettivo pagamento.

Non è attribuita, invece, alle imprese alcuna facoltà di rivalsa nei confronti della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI

Nulla potrà, inoltre, pretendere la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO nei confronti dell'impresa cedente in caso di ritardato pagamento da parte di REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI in quanto, come previsto dalla presente Convenzione, gli interessi per ritardato pagamento saranno a carico di ciascuna amministrazione debitrice.

La BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei confronti di REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

La presente convenzione non comporta quindi oneri o interessi a carico di REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI nei confronti della BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO applicherà a REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, interessi moratori nella misura massima del parametro Euribor 1 mese (base 360) maggiorato di uno spread pari a 3,00 punti percentuali annui.

ART. 4 (Durata e recesso)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. 1 A PROTOCOLLO D'INTESA

La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2012 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ART. 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

La BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO, in qualità di cessionario di credito, è assoggettato all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 e s.m.i. e, a tal fine, si impegna a liquidare i pagamenti al creditore, impresa appaltatrice, mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati, indicando il codice CIG/CUP contenuto nell'atto di certificazione rilasciato da REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI

Letto, approvato e sottoscritto

....., li.....

Per la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA / COMUNE DI / PROVINCIA DI ...

Per la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO